

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3664

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO SPENA, RUSSO FRANCO, ARNABOLDI,
CAPANNA, RONCHI, TAMINO**

Presentata il 21 febbraio 1989

Norme per l'istituzione del reddito minimo garantito

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nostra proposta sul reddito minimo garantito ai disoccupati vuol essere un tentativo di uscire dal dibattito un po' astratto che su questo tema si è sviluppato nel nostro paese negli ultimi mesi e soprattutto intende fornire al movimento, oggi assai frammentato, dei disoccupati un punto di riferimento concreto e aggregante.

Il concetto di fondo è quello di un « salario di cittadinanza » come diritto di ogni cittadino in quanto tale a percepire denaro pubblico volto a garantire (almeno in parte) le sue esigenze di « riproduzione », « diritto — come scrive Dahrendorf — qualitativamente indispensabile quanto il diritto al voto universale e l'uguaglianza davanti alla legge ».

Questa nuova e più avanzata definizione di un diritto di cittadinanza sociale non è in alternativa con l'erogazione di servizi adeguati, anzi va collocata controcorrente rispetto alla monetizzazione sostitutiva dei servizi sociali tipica delle proposte della scuola neo-liberale (vedi la proposta del « buono scuola » e del rimborso *a posteriori* delle spese sanitarie, eccetera). Il concetto di reddito minimo garantito non esclude i servizi, anzi si innerva nella richiesta di uno « zoccolo » di servizi sociali di base ad offerta « universale » per garantire equità e *standards* qualitativamente buoni.

Il neo-liberismo dà risposte selettive e di gerarchizzazione sociale alla « crisi fiscale dello Stato », ma coglie contraddi-

zioni reali quando denuncia la burocratizzazione dei servizi, la loro inefficienza, la loro lontananza dai bisogni della gente, la passivizzazione dell'utenza, l'occupazione da parte dei partiti della pubblica amministrazione e degli enti ed anche l'emergere di una domanda più ricca e più individuale, diversificata e differenziata.

Non si può dunque né difendere l'esistente, lo stato sociale burocratico-assistenziale, né sposare la tesi dello « stato sociale residuale » a salvaguardia (presunta) del « terzo » più bisognoso della società.

« Liberare il lavoro o liberarsi dal lavoro ? » era la domanda che si ponevano non peregrinamente alcuni settori della sinistra anni fa.

In effetti la nostra concezione implica i due poli della contraddizione (che comunque tale rimane) con momenti di equilibrio in continua evoluzione. Avendo la sinistra tradizionale messo l'accento quasi esclusivamente sulla contrattazione sociale e politica dello scambio tra diritti e reddito dei lavoratori e vendita della forza lavoro nel rispetto delle compatibilità capitalistiche, oggi non solo non è in grado di confrontarsi con ampi settori della società e con alcune delle più feconde (e magari anche ambivalenti) esperienze sociali, quali — ad esempio — il volontariato, ma non riesce a difendere neanche le vecchie conquiste.

In sostanza risulta sempre più obsoleta (anche se ancora parzialmente valida) la concezione lavorativa-previdenziale dei diritti sociali collegati al versamento di contributi i quali sono sempre meno uno strumento consono per il finanziamento di prestazioni e servizi sociali, erogati non solo ai « lavoratori » e alle loro famiglie, ma ai « cittadini » in quanto tali.

Affermare l'uguaglianza assoluta dei cittadini di fronte al problema della sopravvivenza e del conseguimento del reddito necessario ad acquisire il minimo vitale rompe con questa concezione e, per un altro verso, rimanda al superamento

parziale del sistema contributivo ed alla riforma del fisco.

La problematica in questione è sicuramente assai complessa e non si può liquidare con due battute.

Molti anche a sinistra, ad iniziare dalla Rossanda, considerano il reddito minimo garantito come un'elemosina e paventano una Repubblica non più fondata sul lavoro ma sugli imprenditori e — per chi non ce la fa a farsi sfruttare — su un « assegno di indigenza »: imprenditoria ed elemosina, insomma.

La proposta — sostiene la Rossanda — va collocata nel quadro dello smantellamento dello stato sociale e della spinta alla privatizzazione dei servizi fondamentali. Più che garantire un'elemosina a tutti per sopravvivere malamente, la sinistra — conclude — dovrebbe rimuovere gli ostacoli che impediscono il godimento di alcuni diritti costituzionali come il lavoro, l'istruzione, la salute, l'assistenza.

In realtà, la proposta di un « salario di cittadinanza » ha motivazioni tra le più varie, ingenerando molte incomprensioni nella sinistra stessa. Consentiteci solo alcune osservazioni prima di illustrare i contenuti principali della nostra proposta di legge.

Un punto di partenza per il nostro ragionamento è costituito dal dato strutturale della disoccupazione di massa nelle società occidentali: le politiche keynesiane risultano obsolete mentre crescita economica e disoccupazione camminano di concerto. Nel nostro paese, in particolare nel Mezzogiorno, è possibile parlare — così almeno si esprime l'ufficio studi della Banca d'Italia — di una generazione « perduta » per il mondo del lavoro. Anche qualora fosse svolta con convinzione dai sindacati la battaglia per una drastica riduzione dell'orario di lavoro, essa è da considerarsi utile più ai fini di ridurre l'impatto dei licenziamenti di massa da parte delle aziende che si ristrutturano che ad offrire occasioni di lavoro per i giovani.

Inoltre, se la proposta di un reddito garantito si impantana nell'accertamento del reddito, essa si avvicina pericolosa-

mente a quanto sostenuto dallo stesso Milton Friedmann: un'« imposta negativa » sul reddito — cioè un sistema fiscale che al di sotto di un certo imponibile si rovesci in una erogazione da parte dello Stato — in cambio della privatizzazione di tutti i pubblici servizi.

Schematizzando molto, possiamo dunque affermare che la nostra proposta non è quella di un reddito garantito sostitutivo di una lotta per l'occupazione o di una battaglia per garantire a tutti diritti di cittadinanza virtualmente già acquisiti (almeno sul piano delle enunciazioni) da Beveridge in avanti: non « il diritto dei poveri » caro ai fautori dello stato sociale residuale, ma un diritto di cittadinanza in più; non certo quello che Dahrendorf definiva giustamente « l'economizzazione dei diritti ». Insomma una strategia della cittadinanza a 200 anni dal 1789 va intesa più ampiamente come il recupero del senso dell'eguaglianza sostanziale.

Ci convincono in questo senso le proposte di istituire un reddito minimo garantito a partire da chi non lavora, perché tendono ad evitare il polpettone, una proposta, cioè, dove ci sia dentro di tutto: orario, reddito, fisco, servizi sociali. Abbiamo preferito lavorare su una proposta parziale, concreta, e che nello stesso tempo avvii un discorso più generale sul salario di cittadinanza; una proposta che inizi a tenere conto che sono profondamente modificati i rapporti tra tempi di lavoro e tempi di non lavoro: dall'estensione della scolarità all'aumento della popolazione anziana, dall'aumento del lavoro precario e nero, all'estensione di una disoccupazione di lungo periodo, all'emergere di culture che non situano più il lavoro salariato come fondante l'identità degli individui, la tendenza, in altri termini, ad una società « delle attività » più che « del lavoro ».

Inoltre, le aggregazioni familiari sono oggi sempre più diversificate come tipologie, rapporti interni, relazioni economiche, mettendo in crisi uno dei cardini delle vecchie politiche sociali: la famiglia tradizionale e l'obsoleta distinzione tra capofamiglia e « membri dipendenti ».

Non è un caso che il tema del « salario alle casalinghe » sia ormai d'attualità anche nel nostro paese: culturalmente è un sintomo dell'emersione sociale dell'area « riproduttiva » che il movimento operaio con la sua cultura neutro-maschile ha, anche nelle sue espressioni più avanzate, occultato o, perlomeno, sottovalutato. È una questione che non si può liquidare con poche parole, e tantomeno con sufficienza, per la sua delicatezza e complessità. In sintesi, riprendendo le tesi di Lidia Menapace, occorre affrontare tale problema superando due contrapposti economicismi come modelli emancipatori: quello tradizionale attraverso il « lavoro fuori casa » e quello fintamente « eversivo » attraverso il salario alle casalinghe.

L'assegno alle casalinghe per il lavoro domestico, oltre ad inestricabili problemi di finanziamento, di contrapposizione corporativa tra « casalinghe pure » e lavoratrici condannate al doppio lavoro, rafforzerebbe la ghettizzazione di milioni di donne, i legami oppressivi della famiglia, il domicilio coatto.

Né è però pensabile una scomparsa « naturale » del lavoro casalingo, ma anzi va registrata una sua incomprimibilità ed estensione per la riproduzione della specie e della forza-lavoro.

Il lavoro riproduttivo non scompare « ma tende ad essere — come “lavoro di cura”, servizi sociali, tempo destinato dai cittadini ai bisogni non organizzabili e non soddisfacibili né dal mercato, né dallo stato — sempre più diffuso, necessario e “moderno” » (L. Menapace).

Il problema reale diventa quello di riconoscerlo come lavoro necessario, come tale utile alla società, studiato (anche nelle scuole), analizzato scientificamente, scomposto nelle mansioni e ricomposto in processi sociali collettivi di solidarietà e in momenti associati/cooperativi qualificati, con regole, modalità di prestazione, orari, e con una professionalità alla quale corrisponda un riconoscimento salariale.

Ripensare dunque il lavoro casalingo oltre le culture del « casalingato » come arretratezza o come modernità in sé.

Affrontando il tema del reddito minimo garantito per i disoccupati bisogna essere infine coscienti che il dibattito è stato proposto in Italia innanzitutto da ambienti imprenditoriali: dalla Fondazione Agnelli e poi nel 1984 da Mario Schimberni, allora presidente della Montedison, ed infine lo stesso anno da un gruppo di ricercatori dell'ISFOL.

Comune a queste tre proposte è l'idea di sostituire tutte le attuali forme di sostegno economico (indennità di disoccupazione, cassa integrazione, assegni familiari, pensioni sociali, pensioni di invalidità, presalario per gli universitari, indennità di anzianità) con un sistema di reddito minimo garantito.

A nostro avviso invece una politica di sostegno dei redditi non può dimenticare il ruolo che la cassa integrazione guadagni (CIG) ha avuto in questi ultimi quindici anni nel nostro paese: essa va dunque semmai riformata, eliminandone le possibilità di uso distorto e strumentale da parte delle aziende, ma non abolita.

Così come siamo perplessi sulle possibilità di utilizzare in tempi rapidi risorse oggi utilizzate nell'area assistenziale-previdenziale.

Per i giovani comunisti (v. le tesi per il congresso della FGCI) il « salario di cittadinanza » varrebbe solo per i giovani in cerca di prima occupazione, previa la loro disponibilità a partecipare alle attività indicate in un « Piano straordinario per lo sviluppo ». Si tratterebbe di un salario a scalare per un tempo definito (tre anni) e quantificabile in una somma oscillante tra le 400.000 e le 600.000 lire mensili. Marianetti e Brunetta hanno nel dicembre scorso presentato il progetto socialista di « reddito di cittadinanza »: è un « reddito in cambio di servizi » per i giovani tra i 18 e i 24 anni ai quali verrebbe corrisposto un assegno di 300.000 lire mensili. Ma si precisa: « queste attività in nessun modo possono essere considerate un lavoro », anche se a noi pare — francamente — che si utilizzerebbe il lavoro dei giovani sottopagandolo in una misura peraltro vistosa.

Anche le ACLI lo hanno riproposto nel loro ultimo convegno nazionale estendendolo a giovani disoccupati e anziani. Ma anche da parte datoriale si deve registrare (30 novembre 1987) la proposta dell'UCID (Unione cristiana imprenditori e dirigenti) a favore di un reddito minimo garantito per i giovani disoccupati.

Rimangono i due noccioli duri del problema: le aree di disoccupazione irriducibili e il dato strutturale di un'ampia disoccupazione giovanile di lunga durata concentrata in particolare nelle zone economicamente depresse del nostro paese.

Una crescita economica che non determini il calo della disoccupazione, sia per motivi demografici (il potenziale di manodopera aumenterà fino al 1990), sia per la crescente presenza femminile sul mercato del lavoro, che per la sempre più massiccia immigrazione dai paesi extracomunitari, indurrà una situazione di « disoccupazione lunga » da qui al 2000.

Dobbiamo perciò calare la nostra proposta nelle specifiche realtà italiane, adottando criteri oggettivi per evitare ogni forma di assistenzialismo e di clientelismo.

L'erogazione di un reddito minimo garantito infatti potrà incentivare il lavoro cosiddetto « nero », creando in alcune realtà territoriali una convergenza di interessi immediati fra datori di lavoro e lavoratori.

La nostra proposta di legge ha invece senso se, oltre ad essere terreno di battaglia culturale ed istituzionale, si innerva su un reticolo di momenti aggreganti dei disoccupati e di vertenze, su un vero e proprio movimento di massa per il lavoro ed una concezione più avanzata dello stato sociale.

Accanto al « reddito minimo garantito » propugniamo cioè un egual diritto al « lavoro minimo garantito ».

Proponiamo dunque un reddito garantito come diritto individuale di cittadinanza, l'erogazione del quale non sia vincolata all'accertamento del reddito (articolo 1), ma spetti ai cittadini italiani e ai cittadini stranieri (muniti di un permesso di soggiorno da almeno 24 mesi) che ab-

biano superato il ventunesimo anno di età e siano disoccupati, ossia iscritti al collocamento da almeno 12 mesi, o che abbiano diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione (oggi pari al 7,5 per cento dell'ultima retribuzione) (articolo 2).

Come diritto di cittadinanza il reddito minimo garantito non è legato a contributi versati da parte del lavoratore in una sua eventuale precedente esperienza lavorativa, non ha un carattere mutualistico.

La nostra proposta (articolo 7) è che l'indennità ordinaria di disoccupazione — almeno in una fase transitoria — non sia soppressa, ma si sommi al reddito minimo garantito per quei lavoratori che ne abbiano diritto, come misura tesa a garantire loro un po' di quel tenore di vita al quale si erano abituati disponendo in precedenza di un reddito da lavoro.

Su questo aspetto c'è da rilevare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 497 del 21 aprile 1988, ha sancito l'incostituzionalità delle 800 lire al giorno quale indennità ordinaria di disoccupazione. Il Governo corse ai ripari inserendo nel decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (poi convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160) l'aumento dell'indennità ordinaria di disoccupazione al 7,5 per cento della retribuzione percepita dal lavoratore negli ultimi tre mesi di lavoro. La Corte non ha giudicato tale norma sufficiente. Interpellato, il pretore di Bologna, con sentenza del 13 dicembre 1988, ha ingiunto all'INPS di pagare quale indennità di disoccupazione una somma pari ad un « minimo vitale » di 800.000 lire mensili.

Come definire questo « minimo vitale », in base a quale criterio ?

Gorrieri definiva il fabbisogno minimo per vivere come « il minimo vitale, non in astratto, ma in rapporto alla concreta realtà della situazione economica e socio-culturale italiana, facendo riferimento alla scala dei consumi medi del Mezzogiorno, assunti come indicatori dei livelli minimi di reddito necessari per raggiungere, oggi, in Italia, un livello di vita

accettabile ». Quando espose questa tesi, nel 1982, determinava per una persona tale minimo vitale in 564.864 lire mensili.

Dopodiché Gorrieri costruiva una tabella dove determinava i minimi vitali per famiglie con due, tre, quattro e più membri.

La nostra proposta viceversa tende a garantire un reddito individuale. Ma l'interesse metodologico di tale definizione sta nella concretezza socio-economica della determinazione di tale parametro.

Noi preferiamo peraltro seguire un'altra metodologia e fare riferimento ad un dato socio-contrattuale, ossia alla quota di salario indicizzata al 100 per cento dell'aumento del costo della vita (al 1° maggio 1989 circa 680.000 lire) come elemento di unità tra occupati e disoccupati (articolo 7).

L'erogazione del reddito minimo garantito è vincolata alla sottoscrizione di una « clausola di disponibilità » a svolgere lavori socialmente utili (articolo 3), tra i quali inseriamo alcuni « lavori di cura », nei confronti di un familiare con *handicap* grave, un bambino nella primissima infanzia. Una norma del genere può avere un interesse più generale come primo parzialissimo passo verso il riconoscimento del lavoro riproduttivo (articolo 6).

La sottoscrizione di una « clausola di disponibilità » a lavori socialmente utili che, non rispettata, comporti la decadenza dal diritto, sarà utile anche per offrire un terreno per organizzare vertenze di disoccupati nei confronti degli enti locali per l'attivazione di tali lavori.

I lavori socialmente utili devono avere carattere straordinario, non devono coprire eventuali carenze negli organici degli enti pubblici, devono essere limitati nel tempo. Proponiamo l'istituzione di un Fondo nazionale per i lavori socialmente utili, la cui entità si stabilisca anno per anno con la legge finanziaria, e che venga ripartito tra le varie regioni proporzionalmente al numero dei disoccupati, per il finanziamento dei progetti degli enti locali e di altre amministrazioni, progetti

che saranno vagliati dalle commissioni regionali per l'impiego (articoli 4, 5 e 9).

Il lavoratore impegnato in lavori socialmente utili deve ricevere dagli enti presso i quali è impiegato una somma che, aggiunta al minimo garantito, corrisponda alla retribuzione contrattuale relativa alle mansioni svolte (articolo 9, comma 1).

Viceversa la lavoratrice madre, cioè la donna che si assenta dal lavoro per svolgere il « lavoro di cura » nei confronti del neonato, riceverà, se necessario, una somma che, aggiunta all'indennità da essa percepita, le consenta di raggiungere il reddito minimo garantito (articolo 7, comma 5).

Per evitare che l'istituzione del reddito minimo garantito determini una situazione di disparità fra la condizione della lavoratrice madre (a cui la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, consente un periodo massimo di assenza dal lavoro, fra facoltiva e obbligatoria, comunque almeno parzialmente retribuita, di nove mesi nell'arco del primo anno di vita del neonato) e la condizione della madre disoccupata, a cui viene riconosciuto come « lavoro di cura » quello dedicato al neonato fino al 12° mese, si introduce una norma di modifica della suddetta legge n. 1204 del 1971, che eleva di tre mesi il periodo di assenza facoltativa (articolo 8).

A copertura degli oneri relativi si propone l'abrogazione della fiscalizzazione degli oneri sociali a beneficio delle imprese (articolo 10).

Su questa proposta intendiamo aprire un ampio confronto con le forze politiche e sociali, ma soprattutto con la gente, cominciando dai disoccupati, per arrivare a formulare anche una proposta di legge di iniziativa popolare, che recepisca i contributi e le idee del movimento dei senza lavoro, coinvolgendo ampie aree sociali nella proposta e nella battaglia per il riconoscimento del reddito minimo garantito, del reddito di cittadinanza per i disoccupati.

Come breve conclusione alla presentazione del nostro testo di legge sul reddito

minimo garantito è forse utile fornire alcune stime dell'impatto finanziario di tale legge.

Al luglio 1988 le « persone in cerca di prima occupazione » secondo i dati ISTAT, ammontavano a circa 2.853.000 unità — circa l'11 per cento delle forze di lavoro complessive —: tale cifra può essere ripartita, a seconda del sesso, in 1.635.000 donne e 1.218.000 uomini. All'interno di questa cifra complessiva sono 2.127.000 i disoccupati che possiedono una età superiore ai 21 anni — rispettivamente 1.256.000 donne e 871.000 uomini — e, all'interno di questo ulteriore sottogruppo, sono 1.600.000 quelli che sono iscritti al collocamento (955.000 donne e 645.000 uomini). Per arrivare all'insieme preso a riferimento dalla proposta di legge bisogna compiere un'ulteriore stima: infatti i disoccupati di almeno 21 anni iscritti al collocamento da almeno 12 mesi sono quantificabili in circa 912.000 unità: 525.000 donne e 387.000 uomini.

Calcolando un reddito minimo garantito pari, secondo i valori attuali, a 680.000 lire per soggetto beneficiario, l'impatto finanziario complessivo di tale legge dovrebbe essere di 6.200 miliardi; in questa prima fase tale cifra si sommerebbe agli 84 miliardi stanziati annualmente per l'erogazione della indennità ordinaria di disoccupazione. Bisogna sempre ricordare che l'introduzione di una legge di siffatta natura potrebbe indurre molti disoccupati all'iscrizione al collocamento: in particolare il nostro insieme di riferimento è rappresentato dal totale dei disoccupati di età non inferiore ai 21 anni non iscritti al collocamento pari a circa 1.064.000 unità, di cui 535.000 hanno dichiarato di non cercare lavoro ma ritengono di poterne svolgere a particolari condizioni.

Più complesso è invece il calcolo dell'effetto finanziario delle norme relative all'indennità di maternità: si può solo ricordare che, attualmente, secondo i dati del Ministero del lavoro, vengono erogati 1.228 miliardi annui per complessivi 41 milioni di giornate indennizzate.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai fini della piena attuazione dell'articolo 3 della Costituzione viene assicurato a tutti i cittadini un reddito minimo garantito nelle modalità stabilite dalla presente legge.

2. Il reddito minimo garantito è un diritto individuale di cittadinanza.

ART. 2.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno diritto al reddito minimo garantito tutti i cittadini italiani ed i cittadini stranieri, muniti di un permesso di soggiorno di almeno 24 mesi, che abbiano superato il 21° anno di età e che vengano a trovarsi in una di queste condizioni:

a) siano iscritti al collocamento da almeno 12 mesi;

b) percipiscano l'indennità di disoccupazione ordinaria.

2. L'erogazione di tale reddito è vincolata alla sottoscrizione di una « clausola di disponibilità » nelle modalità previste dall'articolo 3 e con le eccezioni previste dall'articolo 6.

ART. 3.

1. A partire dalla data in cui matura il diritto al reddito minimo garantito, tutti i cittadini che si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, devono sottoscrivere, presso l'ufficio di collocamento territorialmente competente, una « clausola di disponibilità » che li vincola ad accettare, pena la decadenza dal diritto per i 12 mesi suc-

cessivi, i programmi di intervento ad essi proposti dall'ufficio di collocamento con un preavviso di almeno 7 giorni dall'inizio del programma stesso.

2. Con tali programmi si stabilisce l'inserimento dei soggetti beneficiari del reddito minimo garantito in lavori socialmente ed ambientalmente utili o in corsi di formazione ad essi propedeutici.

3. La chiamata per partecipare ai lavori socialmente ed ambientalmente utili o ai corsi di formazione deve essere numerica e deve avvenire sulla base delle graduatorie stilate dagli uffici di collocamento.

4. Le attività previste dai programmi di inserimento possono essere proposte solo a quei soggetti beneficiari del reddito minimo garantito che risiedono nello stesso ambito territoriale circoscrizionale, la cui delimitazione è avvenuta in base all'articolo 1, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

5. Nel proporre tali attività di inserimento, si deve tener conto delle eventuali professionalità preesistenti dei soggetti beneficiari, favorendone la salvaguardia e lo sviluppo.

ART. 4.

1. I lavori socialmente ed ambientalmente utili attivati mediante i programmi di inserimento devono avere caratteristiche di straordinarietà, ovvero non devono servire a coprire eventuali carenze di organico degli enti pubblici nello svolgimento delle proprie attività ordinarie, e di temporaneità, ovvero non possono avere una durata superiore a quella prevista per la realizzazione del progetto.

2. I lavoratori impegnati nei lavori di cui al comma 1 devono segnalare alla commissione regionale per l'impiego competente, il loro eventuale utilizzo in mansioni non connesse al progetto presentato dai vari enti pubblici alle suddette commissioni.

3. L'ispettorato del lavoro, anche su richiesta di una commissione regionale

per l'impiego, può compiere ispezioni presso gli enti per controllare le modalità di impiego dei lavoratori nell'ambito dei programmi di inserimento.

ART. 5.

1. Ogni anno, entro il 30 settembre, i vari comparti del settore statale ed i vari enti locali e regionali che hanno necessità di attivare lavori socialmente ed ambientalmente utili o corsi di formazione ad essi connessi, ne elaborano i progetti e li presentano alle commissioni regionali per l'impiego, territorialmente competenti.

2. In ogni regione, la commissione regionale per l'impiego vaglia, mediante un apposito nucleo di valutazione, i progetti presentati e, sulla base dei criteri di priorità stabiliti triennialmente dalla Commissione nazionale per l'impiego con la collaborazione delle varie commissioni regionali, delibera la graduatoria dei progetti da finanziare.

3. Ogni ente pubblico di cui al comma 1 che si è avvalso di lavori socialmente ed ambientalmente utili, è tenuto a presentare entro il 20 dicembre di ogni anno, una relazione alla commissione regionale per l'impiego circa:

- a) lo stato del progetto finanziato;
- b) il numero di utenti beneficiari del servizio attivato;
- c) le modalità di impiego dei lavoratori impegnati nel servizio attivato;
- d) l'entità dei finanziamenti utilizzati.

4. Le commissioni regionali per l'impiego possono avvalersi della collaborazione delle relative commissioni circoscrizionali.

ART. 6.

1. La « clausola di disponibilità » può non essere sottoscritta da quei soggetti che dichiarano di trovarsi a prestar cura

a figli neonati fino al compimento del 12° mese oppure a parenti, fino al 2° grado, totalmente inabili, per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

2. Qualora una delle condizioni di cui al comma 1 dovesse subentrare dopo che il soggetto ha già sottoscritto la clausola di disponibilità, quest'ultimo deve comunicare, entro 30 giorni, tale nuovo evento alla commissione regionale per l'impiego competente.

ART. 7.

1. L'ammontare del reddito minimo garantito è fissato in una cifra corrispondente al 100 per cento della quota delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti pubblici indicizzata al 100 per cento rispetto alle variazioni del costo della vita, calcolata dall'ISTAT in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

2. Il reddito minimo garantito viene erogato mensilmente dal Ministero del tesoro che istituisce a tal proposito un fondo speciale.

3. Qualora il reddito minimo garantito venga erogato a soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, questo verrà a sommarsi all'indennità di disoccupazione ordinaria.

4. Il percepimento del reddito minimo garantito è incompatibile con il percepimento dell'indennità straordinaria di disoccupazione.

5. Le lavoratrici che si trovino nella condizione di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, hanno diritto alla corresponsione della eventuale differenza fra la cifra da esse percepita in base all'articolo 15 comma 2 della suddetta legge, e la cifra fissata come reddito minimo garantito. Tale differenza è erogata con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 8.

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

« La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera c) dell'articolo 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di nove mesi, durante il quale le sarà conservato il posto ».

ART. 9.

1. Il lavoratore impiegato in lavori socialmente ed ambientalmente utili od in corsi di formazione ad essi propedeutici, riceve, dagli enti in cui è impiegato, una retribuzione aggiuntiva pari alla differenza tra quanto percepito con il reddito minimo garantito e la retribuzione tabellare del nuovo lavoro che è chiamato a prestare.

2. Al fine di poter erogare tali retribuzioni aggiuntive viene istituito un Fondo per il lavoro socialmente ed ambientalmente utile, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'ammontare complessivo di tale fondo viene stabilito annualmente dalla legge finanziaria.

3. Il fondo di cui al comma 1 viene suddiviso in due quote:

a) il 20 per cento del suo ammontare rimane a disposizione per gli interventi richiesti dalle amministrazioni centrali e la sua ripartizione avviene, sulla base dei criteri di priorità stabiliti triennialmente dalla Commissione nazionale per l'impiego con la collaborazione delle varie commissioni regionali, dalla Commissione stessa;

b) l'80 per cento del suo ammontare viene automaticamente ripartito tra le commissioni regionali per l'impiego sulla base di « quote capitarie per disoccupato » e sulla base del numero dei disoccupati presenti nei vari territori regionali.

4. Le somme di tale fondo non utilizzate rappresentano una economia di spesa.

ART. 10.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'abolizione della fiscalizzazione degli oneri sociali a beneficio delle imprese.